

DIRITTO ALLA MEMORIA E DIRITTO ALL'OBLIO*

MARCO RIZZUTI**

Il profilo su cui si concentra questo breve intervento attiene, per così dire, all'altra faccia della medaglia: non tanto se e in che misura esista una rilevanza giuridica della memoria, quanto piuttosto se e in che misura ne esista una dell'oblio, inteso come diritto non alla conservazione, bensì alla cancellazione di informazioni relative al passato. È un problema esploso nell'epoca delle nuove tecnologie, che noi oggi tendiamo subito ad associare al concetto di “diritto all'oblio”, pensando direttamente a vicende e contenuti che riguardano la sfera digitale. Ma non è questo l'unico significato che il termine può assumere: esistono norme in materia di oblio che riguardano altri settori, e i riferimenti giuridici a questo tema precedono ampiamente la moderna rivoluzione tecnologica.

Possiamo ricordare, infatti, come Stefano Rodotà, in *Il diritto di avere diritti*¹, aprisse la sua trattazione sul diritto all'oblio menzionando casi antichissimi: ad esempio il provvedimento con cui Trasibulo, alla conclusione della guerra civile ateniese che aveva portato alla cacciata dei Trenta Tiranni nel 403 a.C., ordinava di non *μνησικακεῖν*, cioè di “non insistere nel ricordo”, allo scopo di favorire la riconciliazione. Un altro riferimento citato nella stessa sede era la clausola contenuta nell'Editto di Nantes del 1598 d.C. che, al termine delle lunghe e sanguinose guerre di religione francesi, vietava di rievocare i fatti del conflitto.

Naturalmente non si tratta degli unici esempi rinvenibili nella storia giuridica o politica, ma sono episodi che mostrano come spesso si tenti di conformare la memoria: ricordare e ingigantire certi eventi, cancellarne altri, o più specificamente evitare di rivangare fatti potenzialmente destabilizzanti. Così, dopo il cesaricidio, Cicerone propose l'*ἀμνηστία* – utilizzando forse per la prima volta tale termine di derivazione greca in ambito latino – come soluzione compromissoria per mantenere in vigore i provvedimenti del *dictator* ed al tempo stesso esimere da ogni responsabilità i suoi uccisori, ma sappiamo bene che le cose

¹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2012.

* Il contributo riprende, con lievi aggiustamenti, le riflessioni svolte dall'Autore in occasione dell'evento di presentazione di questo Fascicolo, tenutosi il 7 maggio 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Firenze.

** Professore associato di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Firenze.

andarono diversamente. E ancora: in *Deuteronomio*, 25, 19, troviamo un passo paradossale che dice: “*cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo: non dimenticare!*”, per cui in sostanza ordina di ricordarsi di far dimenticare il nemico esistenziale del popolo eletto.

Molte volte questi fenomeni sono stati legati a innovazioni tecnologiche. Oggi ci confrontiamo con la tecnologia digitale e con il rischio di una “memoria eterna”, ma in passato lo stesso panico lo hanno creato altre tecnologie, come i monumenti in pietra, le iscrizioni o la stampa. Troviamo un’abbondanza di leggi già nell’antico Egitto² e poi nell’antica Roma³, con cui i sovrani si impegnavano per stabilire se fosse necessario cancellare statue, volti e iscrizioni, oppure, al contrario, farne installare di nuove gradite ad un mutato contesto politico. Successivamente, non a caso all’indomani dell’invenzione della stampa, nacque l’Indice dei libri proibiti, pensato come rimedio contro una tecnologia che rischiava di consentire una preservazione e diffusione delle informazioni prima inconcepibile. Oggi il problema si ripropone in chiave digitale: basta una ricerca online che rende tutto agevolmente disponibile, e questo spaventa, crea preoccupazione, il che induce a tentare di intervenire per contrastare il fenomeno. Certo, si tratta di un’eternità illusoria: basti pensare che con gli strumenti tradizionali abbiamo accesso a testi di migliaia di anni fa, ma spesso faticiamo a recuperare versioni di file prodotti pochissimi anni fa ma conservati in formati o su supporti ormai non più leggibili⁴. Il vero rischio di un’informazione solo digitalizzata non è tanto l’eternizzazione, quanto un’obsolescenza accelerata. Tuttavia, la percezione diffusa è quella di un magma di informazioni online che non si riesce a cancellare, ed è da qui che nasce la ben nota giurisprudenza europea: il caso *Google Spain*, C-131/12, deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 13 maggio 2014, che ha riconosciuto il diritto dell’interessato a ottenere la cancellazione di informazioni che lo riguardano, poi consolidato e positivizzato nell’art. 17 del GDPR⁵.

Che cosa c’è di interessante da osservare? Intanto, una precisazione di contenuto: il diritto all’oblio è il diritto alla cancellazione di informazioni legittimamente pubblicate. Non parliamo quindi della pubblicazione di informazioni diffamatorie, contro le quali esiste già una tutela a prescindere dal diritto all’oblio, né di informazioni semplicemente false, contro le quali pure esiste una tutela diversa, né di dati privati, sensibili o riservati, anch’essi coperti da altre normative. Il diritto all’oblio è un diritto specifico, che interviene solo quando si

² Cfr. J. ASSMANN, *Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, München, 1992.

³ Cfr. E. VARNER, *Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture*, Boston, 2004.

⁴ Cfr. L. RUSSO, *La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna*, Milano, 2001, p. 433, nt. 8.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*).

tratta di informazioni legittimamente pubblicate, perché non diffamatorie, non false e non riservate, ma che l'interessato – sovrano della propria sfera informativa, del suo “secondo corpo” fatto di dati, per riprendere un'espressione di Rodotà – vuole cancellare perché non più coerenti con la sua identità attuale, a differenza di come erano al tempo della loro legittima pubblicazione. Solo in questo modo ha senso parlare di diritto all'oblio, perché se viene utilizzato con riferimento a contenuti che già per altre ragioni potrebbero non dover essere pubblicati, allora si tratta un espediente retorico e poco più. Ed è chiaro che pretendere la cancellazione di informazioni non diffamatorie, non false e non riservate solleva perplessità e richiede un bilanciamento con altri diritti fondamentali.

A questo punto diviene interessante fare un rapido ragionamento sulla primissima giurisprudenza interna successiva al riconoscimento europeo del diritto all'oblio con la sentenza *Google Spain*. La dottrina e la giurisprudenza italiane conoscevano già il diritto all'oblio ben prima di questa decisione, anzi lo praticavano con una certa larghezza prima della decisione europea, della sua successiva elaborazione nelle *Guidelines* dell'*Article 29 Data Protection Working Party*, e quindi del suo consolidamento nel GDPR. Invero, ciò che la pronuncia europea e poi le altre fonti europee ci hanno insegnato non è tanto il riconoscimento del diritto in sé, quanto l'individuazione dei suoi limiti. Possiamo ricordare che per la riservatezza accadde tutto il contrario: per riconoscere un diritto alla privacy, precedentemente ignorato, la giurisprudenza interna aveva fatto applicazione diretta dell'articolo 8 CEDU, per cui il diritto alla privacy venne in sostanza fatto derivare dalle fonti europee (il famoso caso *Soraya*)⁶. Nel nostro caso, invece, il diritto all'oblio esisteva già nella nostra prassi giurisprudenziale, per cui, come dicevamo, delle fonti europee è stato valorizzato soprattutto il riferimento ai suoi limiti.

Proviamo a chiarire meglio con qualche vicenda esemplificativa. In un caso subito successivo a *Google Spain*⁷, e consapevolmente attuativo a livello di giurisprudenza interna di quella prima decisione europea, un giudice italiano⁸ ha negato il diritto all'oblio ad un determinato soggetto per due ragioni concorrenti: da un lato, perché era passato troppo poco tempo dai fatti, e questo è un apprezzamento fattuale, ma, dall'altro, perché il soggetto ricopriva un ruolo pubblico, aveva una rilevanza pubblica soggettiva. Pochi anni prima, quando il diritto all'oblio non era ancora quello conformato da *Google Spain*, la giurisprudenza italiana⁹ aveva riconosciuto tale diritto ad un uomo politico che, dopo un'assoluzione, voleva “ripulire” la propria immagine da vicende legate a Tangentopoli per far ripartire la propria carriera. La Corte di Giustizia, e poi le

⁶ Cass., 27 maggio 1975, n. 2129.

⁷ CGUE, 13 maggio 2014, *Google Spain*, C-131/12.

⁸ Trib. Roma, 3 dicembre 2015, con nota di M. RIZZUTI, *Il diritto e l'oblio*, in *Corriere giuridico*, 2016, 8-9, pp. 1072 ss.

⁹ Cass., 5 marzo 2012, n. 5525.

Guidelines, hanno però chiarito che la rilevanza pubblica dei soggetti interessati, ed il fatto che essi “*play a public role*”, rappresentano un limite al diritto all'oblio: così, nel 2015 il Tribunale di Roma nega il diritto all'oblio perché chi lo chiedeva aveva una sua rilevanza in qualche modo pubblica, in quanto avvocato iscritto all'albo, anche se in misura di certo assai inferiore rispetto al caso del politico del 2012.

Altro limite che sia *Google Spain* sia le *Guidelines* e poi il GDPR menzionano è la possibile rilevanza, non solo soggettiva, ma oggettiva, delle vicende storiche o cronachistiche oggetto della ricostruzione. Se queste hanno un valore, per l'appunto, storico nel contesto di riferimento, la loro ricostruzione storica non può essere impedita. E anche qui possiamo considerare due decisioni italiane di segno opposto: una, subito precedente a *Google Spain*, che aveva riconosciuto il diritto all'oblio ad un ex terrorista, il quale chiedeva che i giornali non ripubblicassero notizie riferite alle sue vicende pregresse¹⁰; e poi un provvedimento, subito successivo a *Google Spain*, che, tenendo presenti i riferimenti sovranazionali, in un caso analogo negava il diritto all'oblio anche perché le vicende relative al terrorismo assumono una particolare rilevanza per il diritto alla memoria delle vittime, per cui non si può riconoscere un diritto all'oblio del terrorista¹¹. Ovviamente il terrorista che ha finito di scontare la sua pena, non deve scontare altro, ma non si può negare la libertà del giornalista e dello storico di parlare della vicenda. E questa seconda decisione è assai indicativa dell'influsso nel contesto italiano della giurisprudenza europea, perché ci consente di capire che il diritto all'oblio ha anche dei limiti, cioè necessita di un bilanciamento.

Qualche altra sentenza europea ce lo ha confermato. In una decisione su di un caso italiano si chiarisce che il diritto all'oblio sicuramente non può essere riconosciuto rispetto ai dati contenuti in un pubblico registro, nella specie il Registro delle Imprese¹². In altre due decisioni originate da casi francesi si precisa che il diritto all'oblio non opera con riferimento a tutte le versioni di Google, comprese quelle extraeuropee, proprio perché tale diritto richiede dei bilanciamenti¹³.

Ora, premesso tutto questo a livello teorico, dobbiamo chiederci come concretamente questo bilanciamento dovrebbe essere realizzato? Riconosciuta la rilevanza fondamentale del diritto all'oblio, riconosciuta la rilevanza costituzionale anche dei profili che a questo possono opporsi, gli strumenti tecnici di

¹⁰ Cass., 26 giugno 2013, n. 16111.

¹¹ Garante per la protezione dei dati personali, 31 marzo 2016, n. 152.

¹² CGUE, 9 marzo 2017, *Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce vs. Salvatore Manni*, C-398/15.

¹³ CGUE, 24 settembre 2019, *Google LLC, successor in law to Google Inc. vs Commission nationale de l'informatique et des libertés*, C-507/17; CGUE, 24 settembre 2019, *GC e a. vs Commission nationale de l'informatique et des libertés*, C-136/17.

bilanciamento che sono stati proposti, e che emergono nelle sentenze più recenti, sono soprattutto l'anonimizzazione e il *delisting*.

Secondo una sentenza italiana un po' singolare, la soluzione sarebbe quella di anonimizzare i riferimenti ai soggetti coinvolti, e nel caso di specie si potrebbe pretendere l'anonimizzazione poiché, siccome la vicenda in questione risaliva a più di vent'anni fa, non si tratterebbe più di esercizio della libertà di cronaca, ma di quello della libertà di ricerca storica, che sarebbe meno protetta¹⁴. Ma perché mai? Se proprio dovessimo davvero stabilire una gerarchia, dovremmo considerare che l'art. 33 Cost. che proclama la libertà della scienza e del suo insegnamento è semmai più netto rispetto all'art. 21 Cost. sulla libertà di stampa, che pure è tutelata, ma con maggiori cautele.

L'altro possibile strumento tecnico è il *delisting*: non si cancella la notizia dall'archivio informatico della fonte, ma semplicemente si chiede che non compaia più tra i primi dieci o venti risultati del motore di ricerca. Questo è uno strumento forse più ragionevole, perché non impedisce, facendo un po' di ricerche, di arrivare comunque all'informazione, e sta, infatti, incontrando un certo successo nella giurisprudenza recente, sia europea¹⁵ sia italiana¹⁶.

La distinzione più importante, però, rimane tra le vicende in cui la rilevanza pubblica o storica della questione limita il diritto all'oblio e quelle in cui invece tale rilevanza non c'è. E sono queste ultime, invero, le più numerose: casi in cui non esiste alcun interesse pubblico o storico, ed in cui di solito bastano le procedure interne dei motori di ricerca. È chiaro, però, che quando si arriva in giudizio su questi temi è più facile che si tratti di figure come un politico o un ex terrorista.

In chiusura occorre ribadire che il diritto all'oblio può assumere rilevanza anche con riferimento ad altre vicende, e non solo all'ambito informativo e digitale. Ci sono, infatti, anche altri campi in cui si parla di diritto all'oblio, e forse lo si fa in modo più convincente.

C'è, ad esempio, il diritto all'oblio della persona che cambia identità di genere. In questo caso, la persona ha diritto a che il nuovo prenome non sia necessariamente la traduzione dal maschile al femminile o viceversa del prenome precedente, ma possa anche essere un nome completamente diverso, perché si desidera cancellare radicalmente l'identità passata, oppure anche semplicemente evitare che il nuovo prenome risulti troppo strano¹⁷. Qui prevale l'interesse del soggetto: non c'è un contrapposto diritto all'informazione, alla storia o alla ricerca da tutelare, ma c'è piuttosto il diritto della persona di per sé considerato.

Più recentemente è stata introdotta la disciplina del cosiddetto diritto all'oblio oncologico, ovvero il diritto della persona che ha superato una malattia oncologica a che le relative informazioni non possano essere richieste o utilizzate

¹⁴ Cass., 22 luglio 2019, n. 19681.

¹⁵ *Biancardi vs. Italy*, n. 77419/16, 25 novembre 2021.

¹⁶ Cass., 8 febbraio 2022, n. 3952.

¹⁷ Cass., 17 febbraio 2020, n. 3877.

nei suoi confronti, ad esempio in ambito assicurativo, nelle procedure di adozione o in altri contesti¹⁸.

C'è poi un altro ambito più controverso, in cui comunque un bilanciamento ragionevole sembra essersi affermato: il diritto – un tempo si sarebbe detto all'oblio, oggi forse meglio alla riservatezza – della donna che sceglie di partorire in anonimato. In origine la normativa italiana prevedeva, nella sostanza, un diritto all'oblio assoluto: la totale inaccessibilità dell'informazione a chiunque, fino a che non fossero trascorsi cento anni dalla nascita. Ma una storica sentenza costituzionale¹⁹ dichiarò illegittima tale disposizione nella parte in cui non prevedeva la possibilità che l'interessato – cioè il figlio a suo tempo abbandonato ed ormai maggiorenne – potesse chiedere di interpellare in modo riservato, tramite soggetti terzi, la donna, per sapere se intendesse revocare la scelta dell'anonimato.

La donna può, naturalmente, confermare la sua scelta ed in tal caso si ritorna ad una forma di oblio. Ma potrebbe anche decidere diversamente, e non è così raro: possono essere passati molti anni, e la ragazza madre che aveva abbandonato il bambino può aver maturato un interesse a stabilire un contatto, o semplicemente a fornire informazioni. In questo caso si apre la possibilità di un accesso al dato che potrà avere una rilevanza sanitaria, genetica o comunque esistenziale e personale.

Vediamo dunque come questo lemma, “diritto all'oblio”, possa assumere significati assai diversi in varie aree del diritto. Certamente il primo riferimento cui tendiamo a pensare è *Google Spain*, ma non dovremmo limitare solo a questo tipo di vicende la nostra attenzione.

¹⁸ L. 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

¹⁹ Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, giudice relatore P. Grossi.